

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1415

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AZIMONTI, ZAMBERLETTI, MARCHETTI, PISICCHIO,  
CALVI, GALLI**

*Presentata l'8 maggio 1969*

Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 2 aprile 1968, n. 468, prevede (articolo 1 - primo comma) che anche gli insegnanti elementari laureati, di ruolo nella scuola elementare statale, che abbiano superato il periodo di prova e che nell'ultimo biennio abbiano riportato qualifica non inferiore a « distinto », possono chiedere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali di secondo grado, limitatamente alle materie d'insegnamento per le quali risultino in possesso del titolo di abilitazione.

Nella pratica applicazione della legge l'amministrazione potrebbe, suo malgrado, e contrariamente alle intenzioni del legislatore, escludere dal beneficio della citata legge n. 468 del 1968 quegli insegnanti elementari di ruolo laureati ed abilitati che a partire dall'anno scolastico 1968-1969, ritenendo di poter fruire dell'immissione nei ruoli delle scuole medie di secondo grado, a norma della legge 2 aprile

1968, n. 468, entrata in vigore l'11 maggio 1968, hanno accettato, a partire dall'anno scolastico 1968-1969, un incarico di insegnamento annuale o triennale conferito loro dai competenti provveditorati agli studi negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, dopo essere stati costretti, però, a rinunciare al ruolo di insegnante elementare.

Se la lamentata esclusione si dovesse verificare, sarebbe quanto inopportuna ed iniqua in quanto creerebbe una ingiustificata discriminazione tra gli insegnanti elementari di ruolo che sono stati alle dipendenze dello Stato per molti anni e gli altri professori non di ruolo, discriminazione tanto più grave perché operante nell'ambito della stessa amministrazione della pubblica istruzione.

A tal fine, per evidenti ragioni di equità, si propone la seguente interpretazione autentica del menzionato primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Con la stessa decorrenza della sua entrata in vigore, il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo, nonché i presidi di scuola media, che abbiano prestato servizio, in Italia o all'estero, in almeno due degli anni scolastici dal 1961-1962 al 1967-1968 incluso con qualifica non inferiore a « valente » negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria nonché gli insegnanti elementari laureati, di ruolo nella scuola elementare statale, all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano superato il periodo di prova e che nell'ultimo biennio abbiano riportato qualifica non inferiore a « distinto », possono chiedere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali di secondo grado, limitatamente alle materie d'insegnamento per le quali risultino in possesso del titolo di abilitazione ».